

REGIONE TOSCANA
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Fondo investimenti Toscana -
Contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive”

FAQ

A) DESTINATARI/BENEFICIARI

1. D. Chi può partecipare al Bando?

1. R. Possono presentare domanda Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale, ed aventi tutti i seguenti requisiti:

- essere operanti nei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco Istat 2007:
 - 55.10.00 Alberghi;
 - 55.20.10 Villaggi turistici;
 - 55.20.20 Ostelli della gioventù;
 - 55.20.30 Rifugi di montagna;
 - 55.20.40 Colonie marine e montane;
 - 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
 - 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- appartenere al settore alberghiero o extra-alberghiero professionale, con esclusione di agriturismo, agriturismo e aree di sosta;
- essere dotate di Codice Unico Identificativo regionale delle strutture ricettive (codice ISTAT);
- non avere sospeso l'attività per oltre 9 mesi a far data dal 1 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021; a tal fine sarà richiesto di allegare alla domanda di aiuto copia di almeno una ricevuta di notifica alloggiati alla pubblica sicurezza, oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 2.2 del Bando.

2. D. Il codice Ateco Istat 2007 è sufficiente che sia riportato nel **comunicazione unica di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate?**

2. R. Come espressamente previsto dal punto 1 del par. 2.2, il richiedente l'aiuto deve essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente, ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al par. 2.1; **il predetto Codice Ateco Istat deve risultare da visura camerale.**

I liberi professionisti devono essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare un'attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 individuate al precedente paragrafo 2.1 e **risultante dalla comunicazione unica di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate. In caso di indisponibilità di tale documento, occorre allegare alla domanda la sezione anagrafica del cassetto fiscale.**

3. D. Un'impresa con sede legale fuori del territorio regionale può presentare domanda?

3. R. Il richiedente l'aiuto deve avere sede operativa destinataria dell'aiuto nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle

Entrate ai fini IVA; pertanto qualora l'impresa abbia sede legale fuori dal territorio toscano è sufficiente che abbia una sede operativa, destinataria del presente intervento, sul territorio toscano

4. D. Il requisito di cui al punto 12 del par. 2.2 del Bando "essere impresa attiva" come viene verificato?

4. R. Per le imprese il requisito viene verificato dalla visura camerale dalla quale l'impresa deve risultare attiva mentre, solo, per i liberi professionisti il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva.

B) DURC

5.D. In caso di esistenza di debiti contributivi e assistenziali, è possibile regolarizzare la propria posizione ed accedere al contributo?

5.R. In caso di debiti nei confronti di INPS/INAIL, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attivandosi di propria iniziativa presso l'istituto o gli istituti nei confronti dei quali ha un debito e versando l'intero importo oppure attivando la procedura per la rateizzazione del debito. In questo secondo caso la regolarità contributiva sarà conseguita a seguito della approvazione del piano di ammortamento (per un massimo di 24 rate mensili) da parte dell'ente competente ed il pagamento della prima rata.

Per i debiti già oggetto di iscrizione a ruolo, il pagamento in un'unica soluzione ovvero l'eventuale rateizzazione dovranno essere effettuati presso l'Agente della Riscossione, che poi trasmetterà agli enti gli esiti, a fini del rilascio del DURC.

Per quanto riguarda il sistema delle rateizzazioni INPS (debiti ancora non trasmessi all'Agente della Riscossione) si fa presente che è possibile avere una sola dilazione in corso.

Tuttavia, a fronte dell'esistenza di una rateizzazione amministrativa correttamente onorata, è prevista la possibilità di autorizzare in via eccezionale un'ulteriore rateizzazione definita "breve", la cui durata non può superare le 6 rate.

E' possibile regolarizzare la propria posizione anche a seguito di richiesta del DURC da parte di Sviluppo Toscana (o di qualsiasi altra Amministrazione): in questo caso il contribuente con un debito verso INPS/INAIL riceverà una comunicazione da parte dell'ente creditore (un preavviso di accertamento negativo) che lo invita a mettersi in regola nei 15 giorni successivi, pagando il proprio debito (o una rata del piano di ammortamento) ed ottenendo così esito "regolare" del DURC. Si fa presente tuttavia che l'invito alla regolarizzazione a fronte di un debito contributivo viene formulato dagli istituti previdenziali e assicurativi una volta soltanto: pertanto se il contribuente ne ha già ricevuto uno a seguito di una interrogazione Durc on line precedente a quella di Sviluppo Toscana e non si è attivato per la regolarizzazione, a seguito della nuova interrogazione di ST non sarà emesso un ulteriore preavviso di accertamento negativo ma sarà direttamente rilasciato un DURC con esito negativo.

NOTA BENE: Dopo il rilascio di un DURC con esito negativo a seguito della interrogazione da parte di Sviluppo Toscana non sarà più possibile regolarizzare la posizione ai fini dell'accesso al contributo regionale.

Per quanto sopra detto, si suggerisce di verificare la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL richiedendo autonomamente e preventivamente il Durc on Line.

Ove sia già presente un DURC positivo, lo stesso conserverà la propria validità fino alla scadenza riportata (e pertanto ogni richiesta trasmessa fino a tale data non sarà recepita dal sistema), mentre laddove non ce ne fosse uno valido (ma l'azienda fosse in regola con INPS ed INAIL), il sistema provvederà all'immediato rilascio dello stesso con validità 120 giorni.

Si Precisa che la procedura sopra descritta deve essere attivata prima della presentazione della domanda di contributo, in quanto la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa verrà effettuata dal Soggetto Gestore con apposita richiesta sul sistema del Durc online in fase istruttoria e non saranno ammissibili sanatorie successive alla data di approvazione degli esiti istruttori.

6. D. Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti cosa succede all'istanza di contributo presentata?

6. R. Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

7.D. Nei 60 gg dalla data di approvazione della graduatoria posso regolarizzare la mia posizione contributiva qualora sia stato emesso un DURC non regolare in fase istruttoria?

7.R. No, per quanto riguarda il DURC, il paragrafo 2.2, punto 3) del Bando, nel fissare i requisiti richiesti al soggetto richiedente a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, stabilisce che il possesso di tale requisito venga verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria e non sono ammissibili sanatorie successive.

C) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

8. D. Qual'è l'importo dell'indennizzo spettante e come viene calcolato?

8. R. L'aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è determinato come segue:

- per i soggetti con codice ATECO 55.10.00 e codice ATECO 55.20.51, limitatamente ai soli residence, in base alle seguenti fasce di riduzione di fatturato:
 - da 100% a 86,00%: 5.000,00 euro
 - da 85,99% a 70,00%: 4.500,00 euro
 - da 69,99% a 55,00%: 3.500,00 euro
 - da 54,99% a 40,00%: 3.000,00 euro
 - da 39,99% a 30,00%: 2.500,00 euro
- per tutti gli altri soggetti appartenenti al settore extra-alberghiero professionale:

2.500,00 euro,

e spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (in seguito "2° periodo") sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 (in seguito "1° periodo").

Ai fini della determinazione del fatturato e dei corrispettivi di cui sopra si deve considerare il totale del fatturato e dei corrispettivi relativi alle unità operative localizzate in Toscana con codice attività prevalente appartenente ad uno dei settori economici indicati al paragrafo 2.1. **Ai fini del suddetto calcolo non vanno considerati i ricavi derivanti da cessione di beni strumentali.**

Data la natura dell'aiuto (ovvero quella di ristoro per il calo di fatturato/corrispettivi), l'agevolazione concessa non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità del calo di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l'attività solo per una porzione del 1° periodo, si assumerà invece una stima della perdita di fatturato/corrispettivi dell'intero anno, ottenuta dalla media mensile della perdita di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.

9. D. In caso di azienda con unica sede, codice Ateco prevalente ammissibile, ma con diversi codici Ateco secondari non ammissibili, il totale del fatturato può comprendere anche quello derivante dalle attività di cui ai codici Ateco secondari non ammissibili?

9. R. Sì, il fatturato si intende complessivo.

10. D. Se l'impresa si è costituita nel corso del 1° periodo, come si effettua, invece, la verifica del calo di fatturato previsto dal Bando?

10. R. Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 1° periodo, la verifica del calo di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo. Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

11. D. Se l'impresa si è costituita nel corso del 2° periodo, come si effettua la verifica del calo di fatturato previsto dal Bando?

11. R. In questo caso non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi ma il contributo spettante verrà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività rispetto ai 12 mesi totali nel periodo di osservazione. Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

12. D. Cosa si intende per "avvio dell'attività"?

12. R. Per "avvio dell'attività" si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.

13. D. Nel caso in cui un'impresa si sia costituita nel 2° periodo a seguito di un'operazione di conferimento o cessione di azienda come si calcola il calo di fatturato?

13. R Nel caso l'impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato, sia per la determinazione del calo di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.

14. D. Come si calcola la riduzione del fatturato/corrispettivi per un'impresa che ha iniziato la sua operatività del corso del 1° periodo?

14. R. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l'attività solo per una porzione del 1° periodo, si assumerà una stima della perdita di fatturato/corrispettivi dell'intero anno, ottenuta dalla media mensile della perdita di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.

15. D. E' possibile avere un esempio?

15. R. Ai fini del calcolo della perdita del fatturato/corrispettivi si procederà come segue: ad esempio se l'impresa ha iniziato la sua operatività il 01/06/2019, la perdita di fatturato giugno 2019 – 29 febbraio 2020 dev'essere confrontata con la perdita di fatturato del periodo giugno 2020 – 28 febbraio 2021, e la differenza dev'essere divisa per i 9 mesi di operatività e moltiplicata per 12.

16. D. Ai fini del calcolo del fatturato, rientrano anche i costi eventualmente anticipati ai clienti e fatturati?

16. R. No. La verifica verrà effettuata attraverso la consultazione della dichiarazione dei redditi/dichiarazione ai fini IVA o, alternativamente, nel caso di contabilità in regime forfettario, attraverso copia delle fatture emesse.

D) CUMULO

17.D. Cosa significa che l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti anzi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto previsto da quest'ultimo e comunque nei limiti della riduzione del fatturato/corrispettivi?

17.R. Significa che qualora il calo di fatturato in termini assoluti sia pari a € 10.000 e l'impresa abbia già beneficiato di altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato, come contributi a titolo di "de minimis" o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, per calo di fatturato nel medesimo periodo previsto dal presente Bando, per un importo pari a € 9.000, sul presente Bando l'impresa non potrà beneficiare del contributo massimo previsto dal paragrafo 3.1 ma solo per la differenza di € 1.000 tra quanto già percepito e il valore della riduzione di fatturato.

18.D. Ai fini del calcolo del CUMULO i contributi percepiti con il decreto rilancio 2020 e 2021 devono essere considerati?

18.R. Ai fini del presente bando sono cumulabili tutti i contributi ricevuti per la stessa finalità: "ristori relativi al calo di fatturato" pertanto nel caso di specie i contributi percepiti con il decreto rilancio 2020 e 2021, essendo correlati direttamente al calo di fatturato dell'impresa, devono essere conteggiati ai fini del cumulo.

19.D. Ai fini del calcolo del contributo spettante, come viene verificato l'importo complessivo dei contributi già percepiti per il calo di fatturato nello stesso periodo di osservazione del bando?

19.R. L'importo viene verificato attraverso la visura aiuti scaricabile dal Registro Nazionale Aiuti. E' facoltà, comunque, del beneficiario comunicare tramite PEC all'indirizzo asa-regimidiaiuto@pec.svilupo.toscana.it l'eventuale importo massimo di ristoro ammissibile in virtù degli eventuali altri aiuti per la stessa finalità ricevuti e non risultanti dalla suddetta visura.

E) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

20. D. Come si presenta la domanda?

20. R. La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile al link <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristorifilieraturismo>

21. D. Quando è possibile presentare la domanda?

21 R. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 17 giugno 2021 e fino alle ore 17.00 del 2luglio 2021.

22. D. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?

22. R. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo negli appositi campi il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato dal tabaccaio e la data di emissione.

23.D. E' possibile presentare più domande per lo stesso beneficiario?

23.R. No, non è possibile.

24.D. Quale documentazione occorre allegare alla domanda di contributo?

24.R. Per i liberi professionisti, dovrà essere allegata la comunicazione unica di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate.

Per tutti i soggetti destinatari previsti dal Bando, dovrà essere allegata copia di almeno una ricevuta di notifica alloggiati alla pubblica sicurezza. Nel caso in cui una sola ricevuta di notifica alloggiati alla pubblica sicurezza non sia sufficiente a dimostrare di non avere sospeso l'attività per oltre 9 mesi consecutivi, a far data dal 1 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, sarà necessario inserire nella domanda, in corrispondenza del relativo campo di upload, una o più ulteriori ricevute di notifica alloggiati alla pubblica sicurezza. Nell'ultimo caso si precisa che sarà necessario inserire i file pdf in una cartella zippata.

25.D. Se commetto un errore nella compilazione della domanda di aiuto è possibile correggerlo?

25.R. Se la domanda è già stata presentata, in caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

Per rinunciare sarà necessario cliccare sul bottone con la X rosso come da immagine sotto riportata



F) ISTRUTTORIA

26. D. Quanto dura l'istruttoria?

26. R. L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi.

27. D. Verrà trasmessa una lettera contenente l'esito dell'istruttoria effettuata?

27. R. No, l'istruttoria si concluderà con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana SpA.

Solo in caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

G) GRADUATORIA

28. D. Come viene determinata la graduatoria delle domande?

28.R. La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di calo di fatturato registrata e con ordinamento decrescente, privilegiando quindi le domande presentate da imprese che hanno registrato un maggior calo del fatturato nel periodo osservato. Le imprese costituite nel corso del 2° periodo saranno posizionate di default tutte al primo posto nella graduatoria.

Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria il calo dei corrispettivi potrà essere quantificato con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.

29. D. Sono possibili ammissioni con riserva?

29. R. Sì, in due casi:

- qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo;

- qualora la verifica del requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2. del Bando non si riuscisse a completare nei termini previsti, a causa di una elevata numerosità di soggetti partecipanti, la stessa potrebbe essere completata nei 90 gg successivi alla chiusura della raccolta progettuale. La concessione del contributo e l'erogazione dello stesso avverranno al momento del completamento di tale verifica.

H) EROGAZIONE

30. D. Quando verrà effettuato l'accredito del contributo spettante?

30. R. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione, contestualmente alla concessione dell'aiuto, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.